



SEGRETERIE

Messina 14/12/2022

Al Presidente e ai Componenti della VI
Commissione ARS
Salute, Servizi Sociali e Sanitari
On. Laccoto Giuseppe

Oggetto: Richiesta in merito alla situazione del personale EP e D equiparato alla dirigenza medica e sanitaria in servizio presso l'AOU "G. Martino" di Messina".

Come è noto l'AOU ha proceduto ad annullare gli incarichi di responsabili di diverse UU.OO. ricoperti da personale di categoria EP e D equiparati alla dirigenza medica e sanitaria.

Tale decisione ha determinato la ferma presa di posizione della FLC CGIL, della Federazione UIL Scuola RUA e della FGU Dipartimento Università, che hanno formalizzato degli accessi agli atti amministrativi a tutela della categoria professionale in esame e dichiarato lo stato di agitazione sindacale, con richiesta di raffreddamento e conciliazione.

Il Commissario straordinario dell'AOU G. Martino di Messina, a sostegno della sua tesi, ha sostenuto che in esito ad una ricognizione del personale universitario ci si era accorti che gli incarichi di direzione UOC, UOSD e UOS erano stati affidati a personale universitario che ricopriva il profilo giuridico di Categoria D ed EP, e ciò contrastava con il Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione siciliana e l'Università di Messina, in particolare con l'art. 9 commi 6, 9 e 10 di tale protocollo, in quanto nessuno degli incaricati appartenenti al personale di Categoria D ed EP di fatto possedeva i profili indicati dall'art. 9 del protocollo.

E' bene sottolineare che la stessa giurisprudenza invocata dall'AOU a sostegno delle sue decisioni non si riferisce altro che ad una ordinanza relativa a personale amministrativo di categoria EP equiparato e quindi niente affatto assimilabile al personale in questione, oltre al principio generale di divieto di estensione del giudicato.

L'Assessorato alla Salute della regione Sicilia, in persona del Dirigente generale Ing. Mario La Rocca, ha richiesto, con nota prot. n. 046155 del 13.10.2022, indirizzata al Commissario straordinario AOU G. Martino di Messina, l'attivazione di un tavolo tecnico regionale per il personale universitario EP in servizio per attività assistenziale.

Occorre poi ricordare che l'AOU G. Martino di Messina, come ex Azienda Policlinico universitario, si inquadra giuridicamente tra le Aziende previste dall'art. 2 comma 2, lett. a) del D. Lgs 517/1999, vale a dire tra le "*a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale*", così come tutti gli ex Policlinici universitari siciliani, come anche ribadito dall'Assessorato alla Salute in sede di autorizzazione alla stabilizzazione in Sicilia del personale biologo, **stabilizzazione che altrimenti non si sarebbe potuta realizzarsi a causa della presenza di un esubero significativo al Policlinico di Messina e quindi da revocarsi.** Pertanto l'AOU di Messina è da ricomprendersi, ai fini dell'applicazione della contrattazione collettiva di riferimento, nel Comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi degli artt. 5 e 7 del CCNQ 2016/2018.

Per quanto invece riguarda la particolare situazione giuridico-economica del personale universitario EP e D all'interno dell'AOU di Messina, occorre fare riferimento certamente alla disciplina dell'art. 31 del DPR 761/1979, il cui comma 4 ha espressamente previsto medesimi doveri e diritti del personale universitario in servizio presso i policlinici universitari, rispetto al personale di comparto ed alla dirigenza sanitaria: "**Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di**



convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico”.

Il personale in questione, assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ha ottenuto con due decreti rettorali la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 02.01.2001, in applicazione dell'art. 19 comma 12 CCNL 1998-2001, Comparto Università, e sono stati posti in servizio presso l'AOU G. Martino di Messina, nelle funzioni e con le retribuzioni di dirigenti medici ospedalieri. In tali ruoli, dal lontano 2001, il personale interessato ha occupato posizioni assistenziali strategiche all'interno dell'AOU di Messina e garantito prestazioni di alta professionalità, secondo quanto previsto dal CCNL della Dirigenza Medica. E' utile sottolineare come gran parte della dirigenza medica in forza all'AOU G. Martino di Messina è costituita dal personale in questione, il quale garantisce il pieno servizio assistenziale in reparti molto delicati ed è presente nella Direzione aziendale con ruoli di responsabilità gestionali. Inoltre in tutti questi anni, oltre a svolgere il loro ruolo di medici nei vari reparti, sono stati nominati nei tavoli tecnici sanitari, sono stati inseriti nelle Reti regionali di Emergenza, la loro opera è stata decisiva nell'identificazione dell'AOU di Messina tra i Centri Hub e i Centri regionali di riferimento.

Inoltre al fine di chiarire ulteriormente la questione, appare utile ricordare che l'art. 28 del CCNL 2002-2006 del Comparto Università, così come confermato dall'art. 64 del successivo CCNL 2007-2009, ha previsto una tabella fissata mediante la suddivisione del personale universitario in sei fasce, con equiparazione alle sei categorie presenti nella Sanità. Ebbene tra le sei fasce universitarie che si equiparano alle sei categorie della contrattazione sanitaria non è compreso il personale di categoria EP e D equiparato alla dirigenza, proprio perché si tratta di personale di categoria superiore rispetto alle altre del contratto universitario, che lo porta a non essere collocabile nelle predette fasce.

Tale articolo, al punto 6, recita testualmente: *“Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nella AOU alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch'esso già in servizio nelle AOU alla data di entrata in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN”.*

Appare utile sottolineare come la sopra richiamata norma contrattuale, tutt'ora vigente, fa riferimento alle generali **posizioni** conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN, **posizioni quindi lavorative, professionali, e, di conseguenza, anche economiche.**

Infine è necessario richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 1497/2000 (che si allega), che interviene nella materia del passaggio di detto personale dal tempo determinato a quello indeterminato.

In conclusione le scriventi OO.SS. ritengono che la questione vada risolta modificando quegli atti, compreso il protocollo di intesa, nella parte in cui non prevedono la possibilità del personale in questione di ricoprire incarichi di direzione di unità operativa o comunque tutti quegli incarichi previsti per la dirigenza medica e sanitaria.

Distinti saluti.

p. Le OO.SS.

FLC CGIL

UIL RUA

FGU DIP. UNIVERSITA'

(F. Di Renzo)

(A. Alessandrino)

(P. Todaro)